SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Martedì, 1° febbraio 2011   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 gennaio 2011, n. **2**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia

1. Il seggio supplementare del Parlamento europeo, spettante all'Italia fino al termine della legislatura 2009-2014, è assegnato in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *b)*, del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, come sostituito dal Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, mediante l'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009.

Art. 4.

Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare

1. Al fine dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia, l'Ufficio elettorale nazionale, costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009:

a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2), sesto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, e successive modificazioni, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

b) attribuisce il seggio assegnato ai sensi della lettera *a)* del presente comma nella circoscrizione in cui la lista di cui alla medesima lettera *a)* risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

c) proclama eletto il candidato che segue l'ultimo dei candidati proclamati eletti nella graduatoria di cui all'articolo 20, primo comma, numero 4), della citata legge n. 18 del 1979;

d) redige apposito verbale di tutte le operazioni in quattro esemplari: il primo esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione; il terzo esemplare è depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è individuato il seggio supplementare; il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della medesima circoscrizione;

e) invia attestato al candidato proclamato eletto e cura che il nominativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

PROTOCOLLO
CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

denominati "LE ALTE PARTI CONTRAENTI",

CONSIDERANDO che, alla luce del fatto che il trattato di Lisbona è entrato in vigore successivamente alle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009 e secondo quanto previsto nella dichiarazione adottata dal Consiglio europeo nella riunione dell'11 e 12 dicembre 2008 e nell'accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009, occorre prevedere disposizioni transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo fino alla scadenza della legislatura 2009-2014,

CONSIDERANDO che tali disposizioni transitorie devono permettere agli Stati membri il cui numero di membri del Parlamento europeo sarebbe stato più elevato se il trattato di Lisbona fosse stato in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 di disporre del numero adeguato di seggi supplementari e di occuparli,

TENUTO CONTO del numero di seggi per Stato membro previsto nel progetto di decisione del Consiglio europeo su cui hanno dato il loro accordo politico il Parlamento europeo l'11 ottobre 2007 e il Consiglio europeo (dichiarazione n. 5 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona) e tenuto conto della dichiarazione n. 4 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona,

CONSIDERANDO che occorre creare, per il periodo restante tra la data di entrata in vigore del presente protocollo e la scadenza della legislatura 2009-2014, i diciotto seggi supplementari previsti per gli Stati membri interessati dall'accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009,

CONSIDERANDO che, a tal fine, è opportuno consentire un superamento provvisorio rispettivamente del numero di membri del Parlamento europeo per Stato membro e del numero massimo di membri del Parlamento europeo previsti sia dai trattati in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 sia dall'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona,

CONSIDERANDO che occorre altresì fissare le modalità che permetteranno agli Stati membri interessati di occupare i seggi supplementari provvisoriamente creati,

CONSIDERANDO che, trattandosi di disposizioni transitorie, occorre modificare il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

ARTICOLO 1

L'articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 2

"1. Per il periodo della legislatura 2009-2014 restante alla data di entrata in vigore del presente articolo, e in deroga all'articolo 189, secondo comma, e all'articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107, secondo comma, e all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, che erano in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, e in deroga al numero di seggi previsti all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, ai 736 seggi esistenti sono aggiunti i diciotto seggi seguenti, con conseguente aumento provvisorio del numero totale dei membri del Parlamento europeo a 754 fino alla scadenza della legislatura 2009-2014:

Bulgaria	1	Paesi Bassi	1
Spagna	4	Austria	2
Francia	2	Polonia	1
Italia	1	Slovenia	1
Lettonia	1	Svezia	2
Malta	1	Regno Unito	1

2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri interessati designano le persone che occuperanno i seggi supplementari previsti al paragrafo 1 secondo le rispettive legislazioni nazionali a condizione che tali persone siano state elette a suffragio universale diretto:

a) con elezione a suffragio universale diretto *ad hoc* nello Stato membro interessato, secondo le disposizioni applicabili per le elezioni del Parlamento europeo;

b) con riferimento ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009, oppure

c) attraverso la nomina del numero richiesto di membri da parte del parlamento nazionale dello Stato membro interessato, al proprio interno, secondo la procedura fissata da ciascuno degli Stati membri interessati.

3. In tempo utile prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.".

ARTICOLO 2

Il presente protocollo è ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Il presente protocollo entra in vigore, se possibile, il 1° dicembre 2010, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati, altrimenti il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3834):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 3 novembre 2010.

Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 novembre 2010 con parere della Commissione XIV.

Esaminato dalle Commissioni riunite I e III, in sede referente, il 9, 10, 16 e 17 novembre 2010.

Esaminato in Aula e approvato il 23 novembre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2466):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 novembre 2010 con parere delle Commissioni 1ª, 2ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 30 novembre 2010; il 7, 16 e 21 dicembre 2010.

Esaminato in Aula il 15 dicembre 2010 ed approvato il 23 dicembre 2010.

11G0021

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2010.

Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, recante: «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2006, recante: «Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 13, comma 3, dello stesso che dispone che «al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, sono disciplinate le relative competente senta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»;

Considerato altresì che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è prevista l'istituzione dell'Ufficio stampa del capo del Dipartimento della protezione civile le cui specifiche competenze, anche con riferimento alle attività di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, saranno individuate con successivo provvedimento;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed in particolare l'art. 14 che ha autorizzato, tra l'altro, il Dipartimento della protezione civile all'espletamento di procedure straordinarie volte al reclutamento di personale da assumere a tempo indeterminato;

Considerato pertanto che, anche alla luce della nuova dotazione organica del Dipartimento derivante dalle procedure di cui al citato art. 14, si rende necessario procedere ad un adeguamento e riconfigurazione della struttura organizzativa del Dipartimento che tenga conto dell'inquadramento del nuovo personale e della necessità di razionalizzare il funzionamento di alcuni servizi;

Ritenuto, inoltre, di dover provvedere all'individuazione di un unico vice capo Dipartimento al quale ricondurre alcune specifiche responsabilità di coordinamento di alcuni Uffici nonché, sulla base di specifiche deleghe, ulteriori la responsabilità di coordinamento delle diverse attività svolte dagli uffici e servizi nei quali il Dipartimento è articolato;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rideterminare l'articolazione del Dipartimento della protezione civile in non più di 37 servizi e non oltre 8 uffici, adeguandone l'organizzazione alle misure introdotte dalle recenti disposizioni in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni del Dipartimento della protezione civile

1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 *(Dipartimento della protezione civile)*. — 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla normativa in materia di protezione civile.

2. Il Dipartimento provvede inoltre a:

a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;

b) garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

c) curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;

d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.

3. Il Dipartimento si articola in non più di otto uffici ed in non più di trentasette servizi. Il capo del Dipartimento si avvale di un vice capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia, di un consigliere giuridico e di un ufficio stampa».

Art. 2.

Il capo Dipartimento ed il vice capo Dipartimento

1. Il capo Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività del Dipartimento della protezione civile.

2. Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e può sostituirlo in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di vacanza, assenza od impedimento di qualsiasi natura e durata. In particolare il vice capo Dipartimento sovrintende alle attività di competenza dell'Ufficio Amministrazione e bilancio e dell'Ufficio Attività aeronautica.

Art. 3.

Uffici e servizi

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale:

a) ufficio relazioni istituzionali;

b) ufficio I - volontariato, formazione e comunicazione;

c) ufficio II - rischi idrogeologici e antropici;

d) ufficio III - rischio sismico e vulcanico;

e) ufficio IV - gestione delle emergenze;

f) ufficio V - amministrazione e bilancio;

g) ufficio VI - risorse umane e strumentali;

h) ufficio VII - attività aeronautica.

2. L'ufficio relazioni istituzionali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio rapporti con il sistema nazionale di protezione civile;

b) servizio relazioni internazionali;

c) servizio studi e ricerche.

3. L'ufficio I - volontariato, formazione e comunicazione, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio volontariato;

b) servizio formazione;

c) servizio per la diffusione della conoscenza della protezione civile;

d) servizio comunicazione e relazioni con il pubblico.

4. L'ufficio II - rischi idrogeologici e antropici, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio centro funzionale centrale - settore idro e settore meteo;

b) servizio rischio idrogeologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero;

c) servizio rischio ambientale;

d) servizio rischio tecnologico;

e) servizio rischio incendi boschivi e di interfaccia;

f) servizio ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi strutturali e post-emergenza.

5. L'ufficio III - rischio sismico e vulcanico, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio pericolosità e rischio sismico;

b) servizio vulnerabilità, normativa tecnica e interventi di mitigazione;

c) servizio gestione tecnica post-evento;

d) servizio monitoraggio sismico del territorio;

e) servizio rischio vulcanico.

6. L'ufficio IV - gestione delle emergenze, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio coordinamento della sala situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SISTEMA) ed emergenze marittime (COEMM);

b) servizio procedure, pianificazioni di emergenza ed esercitazioni;

c) servizio gestione delle risorse in emergenza;

d) servizio emergenza sanitaria e assistenza alla popolazione;

e) servizio mobilità e servizi essenziali;

f) servizio telecomunicazioni in emergenza.

7. L'ufficio V - amministrazione e bilancio, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio politiche contrattuali;

b) servizio affari amministrativi;

c) servizio affari finanziari.

8. L'ufficio VI - risorse umane e strumentali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio gestione ed organizzazione del personale;

b) servizio gestione degli immobili, autoparco e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) servizio controllo interno;

d) servizio informatica e sistemi per le comunicazioni.

9. L'ufficio VII - Attività aeronautica, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

a) servizio coordinamento aereo unificato (COAU);

b) servizio di vigilanza sulla sicurezza del volo ed addestramento del personale navigante;

c) servizio vigilanza e gestione tecnica, amministrativa e contrattuale della flotta aerea.

10. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:

a) il vice capo del Dipartimento con funzioni vicarie;

b) il consigliere giuridico, prescelto tra i magistrati amministrativi, anche collocati in posizione di fuori ruolo, o tra gli avvocati dello Stato, è preposto al settore per gli affari giuridici, parlamentari e delle ordinanze di protezione civile. Nell'ambito di detto settore opera il servizio del contenzioso di livello dirigenziale;

c) l'ufficio Stampa del capo del Dipartimento di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

d) i seguenti servizi di livello dirigenziale:

1) servizio di segreteria del capo del Dipartimento presso cui è incardinato il nucleo operativo di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

2) servizio grandi eventi.

Art. 4.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, recante: «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile».

Roma, 6 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010, Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 20, foglio n. 317.

11A01121

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2011.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010. (Ordinanza n. 3918).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1 al 4 novembre 2010;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificate esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti e danni alla viabilità, alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed al riavvio delle attività produttive, nonché alla messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessate dagli eventi in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria con nota del 7 gennaio 2011;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Calabria è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato si avvale dell'ANAS, in qualità di soggetto attuatore, per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità statale fortemente compromessa dagli eventi alluvionali in rassegna nonché di ulteriori soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato provvede, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, anche avvalendosi dei soggetti attuatori dallo stesso nominati, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite.

3. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza possono avvalersi della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 2. Il piano degli interventi, predisposto secondo modalità definite dal Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere:

a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza;

b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità;

c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;

e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale;

Il piano degli interventi deve essere redatto secondo un ordine di priorità degli interventi, nel limite delle risorse disponibili, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui alle lettere precedenti, individuando per ciascuna tipologia di intervento il plafond delle risorse da utilizzare.

5. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate.

6. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi alluvionali.

7. Il Commissario delegato provvede a soddisfare i fabbisogni di cui al comma 5 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'articolo 6 e nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà.

5. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci e, comunque, senza oneri aggiuntivi per i comuni, è autorizzato ad erogare, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito nella misura massima di € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci e, comunque, senza oneri aggiuntivi per i Comuni, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.

Art. 4.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, è autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, un contributo fino al 70 % e nel limite massimo di € 30.000,00 per le spese necessarie per il ripristino di ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato il Commissario delegato è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, a concedere, per il tramite dei comuni interessati, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato è autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in locali sgomberati, fino ad un massimo dell'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

4. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

5. È esclusa la cumulabilità dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 1, ai soggetti interessati:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo;

b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi.

d) un contributo, fino ad un massimo di 10.000,00 euro, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

2. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. Il Commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69,comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241 e successive modificazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14 bis, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17 e successive modificazioni;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 7.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma di 7 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dall'adozione del piano di cui all'articolo 1, il crono programma delle attività previste nel piano stesso. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00916

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 dicembre 2010.

Revisione del decreto 30 marzo 2010 di riconoscimento, al sig. Telfser Roland, dei titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di riesame del sig. Telfser Roland, nato il 16 maggio 1973 a Silandro (Italia), cittadino italiano, con la quale chiede una riduzione della misura compensativa applicata, in considerazione dell'esperienza professionale in suo possesso;

Visto il proprio decreto datato 30 marzo 2010 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Ingenieur» conseguito dal sig. Telfser, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri, sezione A settore civile ambientale, previo superamento di misure compensative;

Considerato che le misure compensative applicate consistevano in una prova attitudinale su quattro esami scritti e orali oppure, a scelta dell'interessato, in un tirocinio della durata di 24 mesi;

Considerato che il richiedente ha documentato di aver maturato ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è stata accolta l'istanza di riesame volta ad ottenere una riduzione delle misure compensative applicate con il precedente decreto dirigenziale;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

La domanda di riesame presentata dal sig. Telfser Roland, nato il 16 maggio 1973 a Silandro (Italia), cittadino italiano, volta ad ottenere una riduzione delle misure compensative applicate con il decreto del 30 marzo 2010, è accolta.

Pertanto il riconoscimento del titolo professionale del sig. Telfser al fine della iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali:

1) Tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni;

2) Geotecnica e tecnica delle fondazioni.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 6 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00557

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bartalini Irene Maria Viola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Bartalini Irene Maria Viola, nata il 17 dicembre 1977 a Prato (Prato), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia laurea in giurisprudenza conseguito presso l' Università degli studi di Firenze in data 14 luglio 2003;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'ordine degli avvocati di Prato del 28 ottobre 2005;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 8 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del secreteria general tecnica ;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'ilustre colegio de Abogados di Madrid dal 2 dicembre 2009;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» della laureata, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se la richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese dell'Unione europea una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta

ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra Bartalini Irene Maria Viola, nata il 17 dicembre 1977 a Prato, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00695

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Satta Pierdomencio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Satta Pierdomencio, nato il 1° maggio 1973 a Sassari, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza, conseguita presso l' Università degli studi di Sassari in data 5 novembre 2004;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'ordine Forense di Sassari del 9 novembre 2006;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Cagliari di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministero dell'eucacion spagnolo, con atto del 29 maggio 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 22 gennaio 2007, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 10 febbraio 2010;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Satta Pierdomencio, nato il 1° maggio 1973 a Sassari, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00696

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Canestrari Alessandro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Canestrari Alessandro, nato il 4 maggio 1963 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università di Camerino in data 12 luglio 2007;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma attestato in data 15 ottobre 2009;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 17 dicembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 9 aprile 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de Abogados di Madrid dal 12 aprile 2010;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di Abogado ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese dell'Unione europea una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da

applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Canestrari Alessandro, nato il 4 maggio 1963 a Roma, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di Abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00697

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Pignataro Diego, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Pignataro Diego nato a Waiblingen (Germania) l'8 gennaio 1979, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Vsto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieur-Bauingenieurwesen» conseguito presso l'«Universitat Stutthgart» il 23 giugno 2006;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Pignataro Diego nato a Waiblingen (Germania) l'8 gennaio 1979, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) impianti tecnici nell'edilizia e territorio, e (solo orale) 2) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di sei mesi.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art.3 , e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A00698

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mihai Marius Muresan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 27/10/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Mihai Marius Muresan nato a Bucarest (Romania) il giorno 20/6/1955, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Doctor-medic in specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 13/10/1982 con il n. 365 dal Institutul de Medicinā şi Farmacie din Bucureşti- - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 27/10/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Mihai Marius Muresan ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Medic specialist in specialitatea medicina interna» rilasciato in data 28/10/2003 con il n. 11710/20.10.2003 dal «Ministerul Sănătăţii» - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in Medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di «Diploma de Doctor-medic in specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 13/10/1982 con il n. 365 dal «Institutul de Medicinā şi Farmacie din Bucureşti» - Romania - al Sig. Mihai Marius Muresan, nato a Bucarest (Romania) il giorno 20/6/1955, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il Sig. Mihai Marius Muresan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Medic specialist in specialitatea medicina interna» rilasciato dal Ministerul Sănătății» - Romania - in data 28/10/2003 con il n. 11710/20.10.2003 al Sig. Mihai Marius Muresan, nato a Bucarest (Romania) il giorno 20/6/1955, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in Medicina interna.

Art. 4.

Il Sig. Mihai Marius Muresan, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in Medicina interna, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che. provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00819

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 12 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 1999, con il quale l'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;

Visti il decreto 20 marzo 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari»ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 510/06;

Considerato che con Regolamento (UE) n. 1170 della Commissione del 10 dicembre 2010 è stata accolta la modifica di cui sopra;

Considerato che l'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 novembre 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pancetta Piacentina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00694

DECRETO 18 gennaio 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma della Sardegna su istanza dei produttori interessati, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna, in merito alla istanza sopra indicata, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba», approvato con D.P.R. 15 novembre 1975 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.

Art. 2.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «"Terralba» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CAMPIDANO DI TERRALBA» o «TERRALBA»

Articolo 1

(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale

‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Riserva

‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Superiore.

Articolo 2

(Base ampelografia)

I vini a denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti in ambito aziendale per almeno l’85% dai vitigni Bovale (Bovaleddu) e/o Bovale grande, (Bovale di Spagna).

E’ ammessa la presenza fino ad un massimo del 15% di uve provenienti da vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna.

Articolo 3

(Zona di produzione delle uve)

Le uve devono essere prodotte nell’ambito del territorio amministrativo dei comuni: Arbus, Baressa, Collinas, Gonnosfanadiga, Gonnoscodina, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pabillonis, Palmas Arborea, Pompu, Sardara, San Gavino Monreale, Santa Giusta, San Nicolò d’Arcidano, Simala, Siris, Terralba, Uras, Villanovaforru, Guspini e Gonnostramatza.

Articolo 4

(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i territori male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica e infine i terreni situati oltre i 400 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente e tradizionalmente usati o comunque atti ad assicurare le caratteristiche delle uve e dei vini previste nel presente disciplinare.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› un titolo alcolometrico minimo naturale dell'11% vol. mentre per le tipologie “Superiore” e “Riserva” devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a 11 tonnellate. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

L’eccedenza del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata**,** ma può confluire in una indicazione geografica tipica corrispondente se ne possiede le caratteristiche.
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.

Articolo 5

(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. L’imbottigliamento delle tipologie “superiore” e “riserva” deve essere effettuato nell’interno della zona delimitata di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l’80%, l’eccedenza non avrà diritto alla DOC, ma può ricadere in una indicazione geografica tipica corrispondente qualora ne abbia le caratteristiche. Oltre la resa dell’80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, compreso l’arricchimento, e comunque non in contrasto con le disposizioni di legge, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
I vini a denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale e ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Superiore non possono essere immessi al consumo prima del 31 marzo successivo alla annata di produzione delle uve. Per la tipologia “Riserva” è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni che decorre dal 1 novembre dell’anno di produzione delle uve .

Articolo 6

(caratteristiche al consumo)

I vini di cui all’articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale

-colore: rosso rubino più o meno chiaro;
-odore: intenso;
-sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; vol;
-acidità totale minima: 4,5 g/l
-estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Riserva:

-colore: rosso rubino intenso;
-odore: intenso;
-sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
-acidità totale minima: 4,5 g/l.
-estratto non riduttore minimo:26 g/l.

‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Superiore:

-colore rosso rubino intenso;
-odore: intenso;
-sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
-acidità totale minima: 4,5 g/l.
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Articolo 7

(Etichettatura, designazione e presentazione)

Alle denominazioni di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Tuttavia è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art 1 il nome geografico «SARDEGNA», così come previsto dal decreto ministeriale 31 marzo 2001.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› di cui all'articolo 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8

(Confezionamento)

Il vino a denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale può essere immesso al consumo anche in recipienti alternativi al vetro di capacità nominale non superiore a litri 60 secondo quanto consentito dalle normative in vigore.

I vini a denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Superiore e ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Riserva devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro delle seguenti capacità: litri 0,375, litri 0,500, litri 0,750, litri 1,500, litri 3,000.

Per la tipologia "Riserva" è obbligatoria la chiusura con tappo in sughero.

Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CAMPIDANO DI TERRALBA BOVALE	B173	X	BOV	2	X	X	A	0	X
CAMPIDANO DI TERRALBA BOVALE RISERVA	B173	X	BOV	2	A	X	A	1	X
CAMPIDANO DI TERRALBA BOVALE SUPERIORE	B173	X	BOV	2	B	X	A	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
CAMPIDANO DI TERRALBA	B173	X	038	2	X	X	A	0	X

11A00692

DECRETO 18 gennaio 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma della Sardegna su istanza del Consorzio di tutela vini di Sardegna, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna», approvato con D.P.R. 13 dicembre 1979 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.

Art. 2.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata Moscato di Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna»

Articolo 1
(Denominazioni e vini)

La denominazione di origine controllata "Moscato di Sardegna" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione nelle seguenti tipologie:
"Moscato di Sardegna" bianco
"Moscato di Sardegna" passito
"Moscato di Sardegna" da uve stramature
"Moscato di Sardegna" spumante .

Articolo 2
(Base ampelografica)

I vini a DOC "Moscato di Sardegna" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.
E' ammessa la presenza di uve provenienti da vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 10%, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna.
Per la tipologia spumante detta percentuale deve essere ottenuta esclusivamente da uve provenienti da vitigni aromatici a bacca bianca.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della Regione Sardegna.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da assicurare le necessarie caratteristiche alle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura.E' consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità di almeno 3500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC "Moscato di Sardegna" non deve essere superiore a 11 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente articolo 2.
La resa dovrà essere riportata a detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione d'origine controllata " Moscato di Sardegna" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 14% per la tipologia bianco, del 16% per la tipologia passito e del 15 % per la tipologia uve stramature.
Le uve destinate alla produzione del "Moscato di Sardegna" spumante debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9 %.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della Regione Sardegna.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per le tipologie "Moscato di Sardegna" bianco, da uve stramature e passito, è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
Qualora il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve di una determinata partita destinata alla produzione del "Moscato di Sardegna" spumante sia superiore a 13% vol è vietato l'uso dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma, dovendosi in tal caso procedere alla spumantizzazione utilizzando esclusivamente lo zucchero naturale della partita.
Per i vini di cui cui all'articolo 1, con l'esclusione della tipologia passito, la resa dell'uva in vino non dovrà essere superiore al 70 % per cento. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l' 80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, ma può ricadere nella I.G.T. "Isola dei Nuraghi" qualora ne abbia le caratteristiche.
Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino per la tipologia passito non dovrà essere superiore al 50% con riferimento all'uva fresca.
Per la tipologia "passito" è consentito l'appassimento su stuoie, anche in locali idonei, fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino di almeno 272 g/l .
E' altresì ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata, con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.

Il vino "Moscato di Sardegna" non può essere immesso al consumo prima del 15 ottobre dell'annata di produzione delle uve per la tipologia spumante, del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve per la tipologia bianco e del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve per le tipologie "da uve stramature" e "passito".

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini a denominazione di origine controllata "Moscato di Sardegna" all'atto dell' immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:

"Moscato di Sardegna" bianco
- colore: giallo dorato;
- odore: intenso aroma caratteristico;
- sapore: dolce, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 12 %svolti;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Moscato di Sardegna" passito
- colore: da giallo dorato ad ambrato;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: dolce, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 12 svolti;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

"Moscato di Sardegna" da uve stramature
- colore: giallo da dorato ad ambrato;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: fine,dolce, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 12 svolti;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Moscato di Sardegna" spumante
- spuma: fine ed evanescente;
- colore: giallo paglierino;
- odore: aromatico, delicato, caratteristico;
- sapore: dolce, delicato, fruttato, caratteristico di Moscato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui almeno 8 svolti;
- zuccheri riduttori: minimo 50 e massimo 95 g/l;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)

Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le sotto denominazioni geografiche tradizionali "Tempio Pausania" o "Tempio" e "Gallura" sono riservate al "Moscato di Sardegna" spumante spumantizzato in Gallura e proveniente da uve ammesse, prodotte e vinificate rispettivamente nel territorio amministrativo di Tempio Pausania e nel territorio geograficamente definito "Gallura", il quale comprende l'intero territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Teodoro, S. Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu, in Provincia di Olbia-Tempio.

Per i vini a denominazione di origine controllata "Moscato di Sardegna", con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
(Confezionamento)

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro consone, ai caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappo in sughero o altre chiusure consentite dalle norme vigenti, ad eccezione delle tipologie da "uve stramature" e "passito" per le quali sono consentite bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri.
L'utilizzo del tappo a vite è consentito esclusivamente per la chiusura delle bottiglie di capacità di 0,375 litri .
Per il confezionamento dei vini spumanti non è consentito l'utilizzo del tappo a fungo di plastica.

Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
MOSCATO DI SARDEGNA BIANCO	B202	X	153	1	X	X	A	0	X
MOSCATO DI SARDEGNA DA UVE STRAMATURE	B202	X	153	1	X	X	L	0	X
MOSCATO DI SARDEGNA PASSITO	B202	X	153	1	D	X	A	0	X
MOSCATO DI SARDEGNA SPUMANTE	B202	X	153	1	X	X	B	0	X
MOSCATO DI SARDEGNA "TEMPIO PAUSANIA O TEMPIO" SPUMANTE	B202	A	153	1	X	X	B	0	X
MOSCATO DI SARDEGNA "GALLURA" SPUMANTE	B202	B	153	1	X	X	B	0	X

11A00693

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 gennaio 2011.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile secondo comma;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli Uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-octiesdecies secondo comma del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 2010, i soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/90 hanno rappresentato che la società cooperativa «Baricoop Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. n. 233/210 del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale delle PMI e gli Enti cooperativi - Divisione VI, in data 14 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies secondo comma del codice civile sono cancellate dal Registro delle imprese le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 gennaio 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 3/2010 DI COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	ITALYPACK – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERAMO	ABRUZZO	01548010675	27/06/2006	UNCI
2	AMBIENTE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	ABRUZZO	01195550684	14/05/1997	
3	PHOTOGRAM – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	01080180662	10/04/2003	CCI
4	PACE – S.R.L.	POTENZA	BASILICATA	00266570761	28/06/1996	
5	AGRO SINNI SOC. COOP. A R.L.	CHIAROMONTE (PZ)	BASILICATA	90000270760	28/12/2000	CCI
6	ARTE BASILICATA SOC. COOP. A R.L.	RIONERO IN VULTURE (PZ)	BASILICATA	00768500761	04/08/1997	CCI
7	ARTESI' – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MATERA	BASILICATA	01080950775	27/12/2004	CCI
8	MAGEA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	80012040764	03/10/2008	AGCI
9	CLEAN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIONERO IN VULTURE (PZ)	BASILICATA	01444470767	08/06/2005	UNCI
10	NUOVA IMMAGINE MODA – PICCOLA SOCIETA' COOPERTIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MELFI (PZ)	BASILICATA	01379880766	02/07/2004	
11	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. IL SOLE S.R.L.	POTENZA	BASILICATA	00267770766	05/05/1997	UNCI
12	CONSORZIO BASILICATA TRA COOPERATIVE EDILIZIE	POTENZA	BASILICATA	00125510768	24/11/1992	UNCI
13	SIRINOVA SOC. COOP. A R.L.	NOVA SIRI (MT)	BASILICATA	00329310775	25/01/2000	UNCI
14	COOPERATIVA SMILE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	01557410808	28/12/2006	UNCI
15	COOPERATIVA EDILIZIA JONIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SOVERATO (CZ)	CALABRIA	84000850796	25/05/1994	
16	CAPO SUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BRANCALEONE (RC)	CALABRIA	02308330808	27/04/2007	UNCI
17	PETRILLINA SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	01601330804	25/05/2004	UNCI
18	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE A R.L. ONLUS	AVELLINO	CAMPANIA	02232050647	03/02/2006	UNICOOP
19	PLANET S.C. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	02135610984	20/12/2002	UNICOOP
20	PORT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07626400639	31/03/2006	
21	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO L'AMBIENTE A R.L. - S.C.R.L.	GIFFONI VALLE PIANA (SA)	CAMPANIA	02563010657	21/05/2003	
22	INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CASAGIOVE (CE)	CAMPANIA	02116370616	22/12/1993	CCI
23	SIRIO COOPERATIVA A R.L.	AVELLINO	CAMPANIA	80014210647	23/03/1998	
24	AGRO 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SALERNO	CAMPANIA	03354550653	16/04/2003	UNCI
25	CANALE*11 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MALALBERGO (BO)	EMILIA	01051110375	26/05/1997	
26	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA VILLA DUE PINI A R.L.	ROMA	LAZIO	80433630581	12/11/1999	
27	NUOVA COOPERATIVA MONTE LIVATA S.R.L.	SUBIACO (RM)	LAZIO	04049981006	25/01/2002	
28	AGRIPPINA SCAVI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06790621004	21/01/2004	UNICOOP
29	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CASA 86 A R.L.	SANT'ORESTE (RM)	LAZIO	07418200585	09/10/2000	
30	LINARIA 86 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	07576340587	12/12/1994	CCI
31	GENERAL ITALY TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. G.I.T.	ROMA	LAZIO	07904710584	28/02/2003	UNCI
32	LA COMETA 1973 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	97114880582	15/03/1995	
33	COOPERATIVA ORTOFLOROFRUTTICOLA E ZOOTECNICA – ITALIA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LAZIO	00171000599	28/04/1998	
34	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO QUAGLIOTTO A R.L.	LATINA	LAZIO	01936860590	15/12/2003	CCI
35	PALAD WORK SERVICE S.C.R.L.	COLOGNO MONZESE (MI)	LOMBARDIA	04836780967	30/07/2009	
36	CO.MA.IS. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	12908330157	22/04/2005	UNCI
37	ZEMI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GIULIANO MILANESE (MI)	LOMBARDIA	13474020156	08/03/2005	UNCI

38	COPERATIVA CASSANESE – SOC. COOP. A R.L.	CASSANO MAGNAGO (VA)	LOMBARDIA	01852790128	29/10/1994	UNCI
39	EURCOOP – SOC. COOP. A R.L.	VIGEVANO (PV)	LOMBARDIA	13357080152	19/12/2003	UNICOOP
40	COOPERATIVA SOCIALE CARPE DIEM A R.L.	CINISELLO BALSAMO (MI)	LOMBARDIA	03558590968	14/11/2006	UNICOOP
41	IL GAROFANO DI VANZAGO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VANZAGO (MI)	LOMBARDIA	93503400157	12/05/1993	
42	GAMMA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	MORTARA (PV)	LOMBARDIA	01835160183	28/12/2004	UNICOOP
43	TANDEM ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	13449210155	29/03/2005	
44	C.P.A. COOPERATIVA PROFESSIONISTI ASSOCIATI SOC. COOP. A R.L.	PESARO URBINO	MARCHE	00869240416	01/02/1989	
45	LA CASA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	URBANIA (PU)	MARCHE	00912070414	05/11/1990	
46	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FRA INSEGNANTI DIPENDENTI MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FANO (PU)	MARCHE	81000910414	04/10/1994	
47	COOPERATIVA AGRICOLA MONTEFELTRO SOC. COOP.VA AGRICOLA A R.L. (CAM MONTEFELTRO)	SASSOFELTRIO (PU)	MARCHE	00364130419	15/12/1997	
48	CANTINA SOCIALE VERNACCIA DI SERRAPETRONA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SERRAPETRONA (MC)	MARCHE	81003780434	15/09/1990	
49	C.E.P. COOPERATIVA EDILIZIA PESCOLANCIANESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCOLANCIANO (IS)	MOLISE	00326940947	10/11/1988	
50	COOPERATIVA JONICA ACQUACULTURA SOC. COOP. A R.L.	GINOSA (TA)	PUGLIA	01820350732	29/11/2002	
51	C.R.T. COOPERATIVA RADIO TAXI MORELLO – SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	PUGLIA	02161490731	09/06/2005	
52	GRUPPO MANNINO SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	01063580730	18/04/2002	CCI
53	COOPERATIVA EDILIZIA DOMINI – S.C. A R.L.	ROVIGO	VENETO	00273680298	02/10/1998	
54	STILE – SOCIETA' COOP. A R.L.	URBANA (PD)	VENETO	01436130288	05/08/1994	

11A00974

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

DECRETO 12 novembre 2010.

Finalizzazione di parte delle risorse di cui all'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2000, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art 19 comma 5 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale l'on.le Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008 con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per le politiche della gioventù;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 con il quale all'on.le Giorgia Meloni è stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di politiche della gioventù;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù;

Visto l'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come dapprima modificati dall'art. 19-*bis*, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e con specifico riferimento al comma 72, come sostituito dall'art. 2, comma 50 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Ritenuta la necessità, pur a seguito dell'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 2, comma 50 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del comma 74 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di predeterminare la destinazione e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al citato comma 73;

Considerato quanto segue:

nell'Unione europea la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli estremamente preoccupanti: un giovane su cinque al di sotto dei 25 anni è disoccupato, un giovane su cinque di età compresa tra i 18 e i 24 anni è a rischio di povertà (Fonte: Eurostat, Statistiche dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita);

in Italia nel 2009 l'occupazione si è ridotta di 380 mila unità, ed in particolare tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni la riduzione è stata di 311 mila unità, pari ad oltre l'80% del calo complessivo dell'occupazione; la disoccupazione tra i giovani raggiunge il 25,4% e coinvolge circa 450 mila persone tra i 15 e i 24 anni; inoltre, si è verificato un allargamento dell'area dei non impegnati né in un lavoro, né in un percorso di studio (142 mila in più) e degli studenti (83 mila in più), cui si aggiungono altri 47 mila giovani che, precedentemente in posizione di studenti-lavoratori, prolungano gli studi, presumibilmente in ragione delle ridotte prospettive occupazionali. Il tasso di occupazione giovanile è così sceso al 44%, con una caduta tre volte superiore a quella subita dal tasso di occupazione totale (Fonte: ISTAT, Rapporto annuale «La situazione del Paese 2009»);

l'attuale crisi finanziaria internazionale ha fatto concentrare sull'occupazione precaria l'onere dell'aggiustamento dell'input di lavoro. Ciò ha determinato un peggioramento consistente della condizione della fascia giovanile della popolazione, cioè delle persone con età compresa tra 18 e 29 anni. Si tratta di circa 7,8 milioni di giovani (13,1% del totale), al cui interno si individuano 2,5 milioni di studenti, 3,4 milioni di occupati (di cui 287 mila inseriti in un percorso di studio) e 1,9 milioni né studenti né occupati (Fonte: ISTAT, Rapporto annuale «La situazione del Paese 2009»);

Dato atto che l'attuale crisi finanziaria internazionale impone urgenti iniziative specifiche in favore dei giovani, finalizzate a consentire loro di partecipare attivamente ed equamente alla vita economica, sociale, democratica e culturale, incentivando le potenzialità dei giovani in termini di competenze, talento e motivazione, incoraggiando il lavoro autonomo e l'imprenditorialità;

Considerato che la disoccupazione, l'esclusione sociale ed economica sono ostacoli al benessere dei giovani e possono impedirne la partecipazione attiva nella società; una maggiore inclusione sociale dei giovani e la loro partecipazione piena e attiva al mercato del lavoro costituiscono strumenti essenziali per ridurre la povertà, migliorare la qualità della vita e promuovere la coesione sociale;

Considerato che la promozione e l'incentivazione delle potenzialità dei giovani in termini di competenze, talento e motivazione possono facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro ed aumentare l'occupabilità;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2010 di attuazione della comunicazione della Commissione U.E. del 25 giugno 2008, recante: «Pensare anzitutto in piccolo» Uno «Small Business Act» per l'Europa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2010, ed in particolare il paragrafo 2 lettera *a)* nella parte in cui prevede che occorre intensificare gli sforzi al fine di incoraggiare e sostenere l'imprenditorialità giovanile e individuare misure a sostegno delle nuove generazioni di imprenditori al fine di promuovere presso i giovani iniziative volte alla diffusione della cultura d'impresa e all'orientamento al lavoro autonomo, per sostenere l'occupazione e creare una coscienza del «fare impresa» capace di rendere le idee dei giovani «business», in particolare favorendo collaborazioni e necessarie sinergie tra scuole, Università e associazioni no profit con partecipazione prevalente di studenti. Si vuole incoraggiare l'attitudine all'autoimpiego, le conoscenze necessarie per poter entrare nel mondo dell'imprenditoria, sostenendo la creatività e l'innovatività dei giovani nel tessuto delle piccole e medie imprese, tramite orientamento, seminari, consulenza e tutoraggio per chi ha effettivamente la volontà di avviare un'impresa;

Ritenuto, a tal fine, in sede di prima applicazione alla sopra citata legge, di istituire un apposito fondo finalizzato a cofinanziare progetti finalizzati a promuovere le capacità imprenditoriali dei giovani e sostenere lo sviluppo del talento e della creatività dei giovani;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono con i termini:

a) «Legge»: l'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come dapprima modificati dall'art. 19-*bis*, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e con specifico riferimento al comma 72, come sostituito dall'art. 2, comma 50 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010;

b) «Dipartimento»: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù;

c) «Fondo»: il «Fondo Mecenati» istituito ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;

d) «Richiedente»: il soggetto aspirante all'accesso al Fondo;

e) «Beneficiario»: il soggetto ammesso al finanziamento.

Art. 2.

Istituzione del Fondo - Finalità

1. Al fine di promuovere, sostenere e sviluppare l'imprenditoria giovanile nonché al fine di promuovere e sostenere il talento, l'innovatività e la creatività dei giovani di età inferiore ai 35 anni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dalla «Legge», è istituito presso il Dipartimento il «Fondo Mecenati» con una dotazione di 40 milioni di euro.

2. Il «Fondo» opera su tutto il territorio nazionale ed è finalizzato a cofinanziare progetti proposti e realizzati da persone giuridiche private, sia singole che associate, volti a:

a) promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare l'imprenditoria tra i giovani di età inferiore ai 35 anni;

b) promuovere e sostenere il talento, l'immaginazione, la creatività e le capacità d'innovazione dei giovani di età inferiore ai 35 anni nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda, del design e della tecnologia.

3. Il progetto deve essere di rilevanza nazionale, ossia destinato ad essere attuato in non meno di tre Regioni, deve rispettare il principio delle pari opportunità tra uomo e donna e deve essere finalizzato a:

a) promuovere lo spirito e la capacità imprenditoriale tra i giovani di età inferiore ai 35 anni, favorendo e supportando la nascita o l'avvio di nuove imprese oppure sviluppando e sostenendo imprese già costituite, con particolare riguardo ai settori: dell'eco-innovazione e dell'innovazione tecnologica; del recupero delle arti e dei mestieri tradizionali; della responsabilità sociale d'impresa; della promozione dell'identità italiana ed europea;

b) sostenere lo sviluppo del talento, dell'immaginazione, della creatività e delle capacità d'innovazione dei giovani nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda e del design dei giovani di età inferiore ai 35 anni, anche attraverso la concessione di premi, borse di studio o esperienze formative;

c) promuovere lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, anche al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica, favorendo l'acquisizione e/o l'utilizzo di brevetti e/o il trasferimento tecnologico promossi da giovani di età inferiore ai 35 anni.

4. Le imprese da avviare o sviluppare ai sensi del comma 3 lettera *a)*, devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) in caso di imprese individuali, il titolare deve essere un giovane di età inferiore ai 35 anni;

b) in caso di società di persone, i giovani di età inferiore ai 35 anni devono rappresentare la maggioranza numerica dei componenti la compagine sociale e devono detenere la maggioranza delle quote;

c) in caso di società di capitali, i giovani di età inferiore ai 35 anni devono detenere almeno i due terzi delle quote del capitale sociale, devono essere almeno i due terzi dei soci e devono costituire almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione;

d) in caso di società cooperative i giovani di età inferiore ai 35 anni devono costituire la maggioranza numerica dei soci e devono rappresentare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3.

Modalità di accesso al Fondo

1. Il Dipartimento emana apposito avviso pubblico nel quale sono disciplinati:

a) le modalità ed i termini di presentazione delle domande di accesso al «Fondo»;

b) i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso al «Fondo»;

c) le modalità ed i termini di erogazione del cofinanziamento ai Beneficiari;

d) le modalità con le quali è svolta l'attività di controllo e monitoraggio;

e) i dati e le informazioni, e le relative modalità di trasmissione, che i soggetti Beneficiari devono fornire per il controllo ed il monitoraggio dei progetti;

f) le eventuali priorità di intervento.

2. L'avviso pubblico di cui al comma 1 è pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale del Ministro della gioventù e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Possono presentare domanda di accesso al «Fondo» le persone giuridiche private, singole o associate, che abbiano sede legale e/o operativa in Italia, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) non versare in alcune delle ipotesi di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

b) non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non avere in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

c) aver realizzato negli ultimi due esercizi approvati un fatturato globale di almeno 8 milioni di euro;

d) essere regolarmente costituite da almeno 5 anni.

Art. 4.

Esame delle domande e dei progetti

1. Il Dipartimento esamina le domande seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse, come risultante dal protocollo di arrivo (nel solo caso di domanda spedita a mezzo raccomandata a/r, fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante), verificando preliminarmente il possesso da parte dei Richiedenti dei requisiti soggettivi stabiliti nell'art. 3, comma 3 e nell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 1. All'esito del procedimento istruttorio, il Dipartimento dispone l'ammissione o l'esclusione della domanda, dandone comunicazione ai Richiedenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Successivamente, il Dipartimento accerta che i progetti relativi alle domande ritenute ammissibili siano conformi a quanto stabilito nell'art. 2, commi 3 e 4 e nell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 1, e li ammette a finanziamento, secondo l'ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse del «Fondo» di cui all'art. 2, comma 1.

3. Il Dipartimento stipula apposita convenzione con il Beneficiario, volta a regolare i rapporti tra le parti, anche con riferimento alle modalità ed ai termini di erogazione del cofinanziamento, al monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto ed alle modalità di rendicontazione delle spese.

4. Ai fini delle attività istruttorie relative alla verifica dei requisiti soggettivi, di cui al comma 1, nonché alla conformità dei progetti pervenuti rispetto a quanto stabilito nell'art. 2, commi 3 e 4, e nell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 1, è istituita, con decreto del Capo del Dipartimento, apposita Commissione.

5. Il cofinanziamento è concesso a titolo di compartecipazione finanziaria, nel limite massimo del 40% del costo complessivo del progetto, e comunque sino ad un massimo di 3 milioni di euro.

Art. 5.

Soggetto gestore del Fondo

1. Il Dipartimento affida la gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile del Fondo di cui al presente decreto ad un soggetto esterno, privato o pubblico, individuato, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, tra gli Enti Pubblici aventi specifica competenza nella materia, oppure, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, a società a capitale interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato.

2. I rapporti tra il Dipartimento ed il Soggetto Gestore del Fondo sono regolati da un accordo o da una convenzione. L'Accordo stipulato con il Dipartimento ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di affidamento della gestione a soggetto pubblico, oppure il Disciplinare emanato dal Dipartimento e sottoscritto per accettazione dal Gestore, ove la gestione sia invece affidata a società a capitale interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato, contemplano necessariamente la quantificazione degli oneri di gestione annuali, oppure l'indicazione di parametri oggettivi per la loro definizione ex ante, nonché l'obbligo, per il Soggetto Gestore del Fondo, di munirsi, ai fini del prelevamento dal «Fondo» degli oneri ad esso dovuti della preventiva autorizzazione del Dipartimento, rilasciata previo accertamento della regolare esecuzione degli obblighi assunti.

3. Il Soggetto Gestore del Fondo ha la rappresentanza negoziale e giudiziale, sia attiva che passiva, del Fondo, ivi compreso il potere di farsi a sua volta rappresentare.

4. Al Soggetto Gestore del Fondo sono affidati almeno i seguenti compiti:

a) predisposizione delle convenzioni, sulla base di format concordati con il Dipartimento, in duplice originale;

b) ricezione delle richieste di erogazione del co-finanziamento trasmesse dai «Beneficiari» e verifica della regolarità delle rendicontazioni trasmesse e degli altri documenti richiesti per dar corso ai pagamenti a favore dei «Beneficiari»;

c) erogazione ai beneficiari del co-finanziamento pubblico;

d) custodia, presso i locali del Soggetto Gestore del Fondo, dei giustificativi di spesa allegati dai «Beneficiari», a supporto delle richieste di pagamento;

e) implementazione di un sistema informativo per la gestione del «Fondo»;

f) rendicontazione periodica relativa alle operazioni effettuate sul «Fondo»;

g) rendicontazione semestrale in merito alla situazione contabile, alle disponibilità ed agli impieghi, ivi inclusi i prelevamenti per gli oneri di gestione;

h) redazione, sottoscrizione ed invio, al termine dell'attività, di una relazione descrittiva conclusiva, con annessi relativi prospetti finanziari;

i) predisposizione delle controdeduzioni, eventualmente formulate a seguito dei controlli;

j) controllo della documentazione giustificativa delle spese sostenute e regolarmente quietanzate espletando tutti i necessari obblighi derivanti;

k) cura delle eventuali procedure di recupero dei fondi versati ai Beneficiari;

l) supporto tecnico ed operativo nei confronti del Dipartimento nei rapporti con gli organi di controllo;

m) ricezione e custodia per un periodo di anni 5 della documentazione inviata dai «Richiedenti» e dai «Beneficiari»;

n) tenuta della corrispondenza e dei contatti formali, in nome e per conto del Dipartimento e su indicazioni di quest'ultimo per situazioni controverse, sia con riferimento ai «Richiedenti» che ai «Beneficiari»;

o) richiesta e ricezione, in nome e per conto del Dipartimento, della documentazione prevista da leggi, regolamenti e dallo stesso avviso, preliminare alla sottoscrizione delle Convenzioni.

Art. 6.

Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

1. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Soggetto Gestore del Fondo di cui all'art. 5. A tal fine, la gestione del «Fondo» deve essere svolta con apposita contabilità separata e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.

2. A seguito dell'approvazione, e del susseguente esito positivo dei controlli, dell'Accordo o Disciplinare, di cui all'art. 5 comma 2, le risorse del Fondo sono trasferite su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Soggetto Gestore del Fondo di cui all'art. 5. Al conto corrente affluiscono altresì i recuperi provenienti dalla gestione del «Fondo».

3. In caso di sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, di revoca o modifica del presente decreto, che comportino l'interruzione dell'intervento di cui all'art. 2 anteriormente all'esaurimento delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2, il soggetto Gestore del Fondo di cui all'art. 5 provvede entro sessanta giorni dalla ricezione di comunicazione scritta del Dipartimento alla restituzione delle residue giacenze, mediante versamento delle stesse sulla contabilità speciale n. 350 22330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale 80188230587 - IBAN: IT49J0100003245350200022330 - indicando nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la seguente causale: «Restituzione economie di spesa risultanti dalla gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro della gioventù 12 novembre 2010».

Art. 7.

Logo

1. Il Beneficiario si impegna a riportare il logo del Ministro della gioventù ed a indicare che il progetto è stato realizzato anche grazie al cofinanziamento del «Fondo Mecenati». A tal fine, il Beneficiario sarà autorizzato all'uso ed alla riproduzione del logo del Ministro della gioventù.

Art. 8.

Divieto di cessione del cofinanziamento

1. È fatto divieto assoluto al Beneficiario di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il cofinanziamento a pena di risoluzione della convenzione.

Art. 9.

Decadenza dal cofinanziamento

1. Il Beneficiario decade dal cofinanziamento:

a) in caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 3;

b) in caso di scioglimento anticipato del Beneficiario e di liquidazione del patrimonio;

c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione ovvero il legale rappresentante del Beneficiario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano al Beneficiario di contrattare con le pubbliche amministrazioni;

e) in caso di rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

f) in caso di mancato rispetto, da parte del Beneficiario delle modalità di realizzazione del progetto nonché dei termini e delle condizioni di realizzazione dello stesso;

g) in caso di rifiuto o mancata consegna dei documenti e/o delle giustificazioni necessarie al monitoraggio del progetto.

2. La decadenza dal cofinanziamento è disposta con provvedimento motivato del Dipartimento, che è notificato al Beneficiario con raccomandata a/r. A seguito della decadenza, il Soggetto Gestore del Fondo provvede al recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite e degli interessi al saggio legale in vigore, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 12 novembre 2010

Il Ministro della gioventù: MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 202

11A01119

DECRETO 19 novembre 2010.

Disciplina del Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria».

IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on.le Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008 con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per la gioventù;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazione, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'atro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale all'on.le Giorgia Meloni è stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2009, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», ed in particolare l'art. 15, comma 6, il quale prevede che per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

Considerato che lo stesso art. 15, comma 6, dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo medesimo, di rilascio e di operatività delle garanzie, nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte dei soggetti pubblici o privati;

Visto il decreto del Ministro delle politiche giovanili e le attività sportive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 dicembre 2007, che disciplina le modalità di attuazione e gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

Considerato che, in ragione delle esigenze di contenimento della finanza pubblica, stante il combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 già citato, è stato disposto, a decorrere dall'anno 2009, un definanziamento del Fondo di cui al punto precedente;

Considerato che pertanto la dotazione finanziaria del vigente decreto si compone di quanto residua dallo stanziamento già trasferito al Gestore di cui all'art. 1, comma 4, del sopra citato decreto interministeriale del 6 dicembre 2007, per l'esercizio finanziario 2007, nonché di quanto impegnato contabilmente per l'esercizio finanziario 2008, per un totale di 20 milioni di euro, detratte le somme attualmente accantonate dal Gestore in conseguenza di crediti ammessi a garanzia, nonché le somme corrisposte e da corrispondersi al Gestore in ragione del servizio prestato;

Ritenuto necessario sviluppare ed incrementare le politiche in favore dei giovani e, nello specifico, perseguire l'obiettivo della promozione e dell'attuazione di iniziative volte a favorire l'accesso al credito agevolato da parte di studenti universitari e neolaureati al fine dell'apprendimento e approfondimento di percorsi professionali e lavorativi;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'art. 19, comma 5, il quale stabilisce che «le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Ritenuta la necessità che l'Amministrazione competente ad attuare le misure di cui al citato art. 15, comma 6, essendo istituzionalmente deputata a funzioni di indirizzo e coordinamento e non essendo dotata di una struttura amministrativa dimensionalmente adeguata, si avvalga, ai sensi del citato art. 19, comma 5, di una società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione delle attività relative alla gestione del «Fondo per il credito ai giovani»;

Decreta:

Art. 1.

Attuazione e gestione del Fondo di garanzia

1. Il Fondo per il credito ai giovani (di seguito «Fondo»), istituito ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù (di seguito «Dipartimento»), è destinato agli interventi di cui all'art. 2.

2. Le risorse finanziarie del Fondo che alla data di adozione del presente decreto risultino già contabilmente impegnate dal Dipartimento della Gioventù, ivi incluse quelle già trasferite, ma al contempo risultino non ancora utilizzate, anche per oneri di gestione, per le iniziative di cui al decreto interministeriale del 6 dicembre 2007, nonché gli eventuali successivi apporti finanziari, di cui all'art. 8, affluiscono tutte in un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla società a capitale interamente pubblico di cui al comma 3 (di seguito: «Gestore») e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente decreto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui al comma 4. Affluiscono, altresì, e sono da considerarsi nella disponibilità del Fondo, le ulteriori somme scaturenti dallo svincolo degli accantonamenti operati dal Gestore a seguito dell'estinzione dei debiti contratti dai soggetti finanziati, nonché le somme recuperate dal Gestore medesimo, nell'esercizio della attività da esso svolta in attuazione del citato decreto del 6 dicembre 2007. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 in ordine a futuri ulteriori apporti finanziari, le risorse finanziarie del Fondo, in ogni caso, sono comprese nei limiti delle risorse a legislazione vigente stanziate dall'articolo 15, comma 6 di cui al comma 1, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Soggetto attuatore delle iniziative di cui all'art. 2 comma 1, è il Dipartimento che si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico, per l'esecuzione delle seguenti attività:

a) esame della documentazione presentata dai soggetti beneficiari (di seguito denominati: «beneficiari») e trasmessa dai soggetti finanziatori, individuati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;

b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo, richiesto ai sensi dell'art. 6;

c) controllo a campione della veridicità dei documenti presentati dai soggetti beneficiari del presente decreto;

d) sviluppo e gestione di un sistema informativo di supporto per l'accreditamento dei soggetti beneficiari;

e) sviluppo e gestione di un portale di progetto;

f) eventuali azioni di promozione e comunicazione, ove il Dipartimento non intenda realizzarle direttamente.

4. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 3, il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscrivere per accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:

a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;

b) il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento. In ogni caso il Gestore è tenuto a trasmettere annualmente al Dipartimento ed alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, una relazione sull'attività della gestione svolta ed il connesso rendiconto. Copia della relazione sull'attività di gestione e del connesso rendiconto è inviata all'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)*, del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

5. Il Ministro della Gioventù stipula altresì con l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito denominata: «ABI») un apposito Protocollo di intesa (di seguito denominato: «Protocollo») con il quale viene individuato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il contenuto di uno schema di Convenzione, da sottoscriversi, tra il Dipartimento e i soggetti finanziatori di cui all'art. 3, al quale questi ultimi possono volontariamente aderire. Il Protocollo prevede espressamente che, per tutte le attività delegate dal Dipartimento al Gestore, quest'ultimo rappresenta a tutti gli effetti il Dipartimento nei successivi rapporti tra il Dipartimento, l'ABI ed i singoli finanziatori.

6. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attività di cui al comma 3, come regolamentati dal disciplinare di cui al comma 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo, ad esclusione delle attività di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4. Il Disciplinare di cui al comma 4 deve in ogni caso definire, in modo puntuale e dettagliato, i criteri di quantificazione degli oneri di cui al presente comma, fissandone un limite finanziario massimo annuale, anche parametrandoli al numero di operazioni per le quali sia richiesta l'ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'art. 4 (di seguito denominata: «garanzia»), al numero di operazioni definitivamente ammesse alla garanzia ed al numero di azioni di recupero intraprese ai sensi dell'art. 7.

Art. 2.

Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti previsti nell'ambito di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni (di seguito denominati: «finanziamenti»).

2. I finanziamenti ammissibili alla garanzia si riferiscono ai corsi e ai master indicati al comma 3 e sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro (venticinquemila/00 euro). I finanziamenti sono erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro (tremila/00) e non superiore a 5.000 euro (cinquemila/00 euro).

3. Alla data di presentazione della domanda di finanziamento i beneficiari devono alternativamente:

a) risultare:

1. iscritti ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;

2. iscritti ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;

3. iscritti ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;

4. iscritti ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;

5. iscritti ad un dottorato di ricerca all'estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;

b) risultare iscritti ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un «Ente Certificatore», tale qualificato in un provvedimento, Protocollo d'intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica amministrazione, quale, a mero titolo esemplificativo, il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ed i suddetti Enti Certificatori in data 20 gennaio 2000, come modificato dal Protocollo di Intesa in data 16 gennaio 2002.

4. Le rate del finanziamento per i corsi e i master indicati al comma 3, lettera *a)*, successive alla prima, vengono erogate previa presentazione al finanziatore dell'attestazione dell'iscrizione alle annualità successive dei predetti corsi e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti.

5. Il piano di ammortamento del finanziamento è disciplinato dalle modalità indicate nelle singole convenzioni di cui all'art. 3, e non può comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all'erogazione dell'ultima rata del finanziamento. È fatta salva la facoltà per i beneficiari di estinguere, in tutto o in parte, il finanziamento senza penalità alcuna. Tuttavia, il Protocollo e l'allegato schema di Convenzione di cui all'art. 1, comma 5 possono prevedere la possibilità che, sin dall'erogazione della prima annualità del finanziamento, il beneficiario può pagare, in regime di rate costanti, la sola sorte di interessi maturandi sino all'ultimo giorno utile del periodo di preammortamento finanziario, decorso il quale il beneficiario è tenuto al pagamento del debito contratto e dei relativi interessi sino alla naturale scadenza del finanziamento.

Art. 3.

Soggetti finanziatori

1. Possono effettuare le operazioni di finanziamenti garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito denominati: «finanziatori»):

a) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni, il cui schema è stabilito dal Protocollo di cui all'art. 1, comma 5.

3. Con il Protocollo si disciplinano, tra l'altro:

a) le modalità di adesione dei finanziatori;

b) le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti;

c) le modalità di restituzione dei finanziamenti da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni;

d) gli eventi che consentono ai beneficiari una sospensione del pagamento delle rate del finanziamento fino a 12 mesi complessivi;

e) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto;

f) la facoltà del beneficiario di interrompere il finanziamento, per le rate non ancora erogate;

g) la possibilità per il beneficiario di sospendere temporaneamente, per motivi di malattia o di carenza delle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 4, la richiesta relativa alla rata di finanziamento successiva alla prima, nonché le modalità della suddetta sospensione.

4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.

Art. 4.

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

2. La garanzia è concessa nella misura del 70% (settanta per cento) dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per il quale il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dal Protocollo e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima e di mora.

3. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10% dell' importo del finanziamento stesso.

Art. 5.

Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

a) il beneficiario presenta allo sportello di uno dei finanziatori aderenti al Protocollo la richiesta di finanziamento corredata della documentazione necessaria per accedere al finanziamento medesimo; il finanziatore comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia per i finanziamenti concedibili previsti dall'art 2;

b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia. Nel caso di incapienza delle disponibilità del Fondo, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro 7 giorni lavorativi;

c) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore entro 15 giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la eventuale mancata erogazione di tale finanziamento;

d) l'efficacia della garanzia decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del finanziamento.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

3. Resta inteso che i finanziatori sono liberi di erogare o non erogare il finanziamento e non sono responsabili della verifica della veridicità delle informazioni presentate dai beneficiari.

Art. 6.

Attivazione della garanzia

1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del finanziamento, in conformità al Protocollo di cui all'art. 3, comma 3, in caso di inadempimento del beneficiario, il finanziatore, decorsa la scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, invia al beneficiario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione al pagamento è inviata, per conoscenza, al Gestore, anche per via telematica.

3. Trascorsi infruttuosamente 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, da parte del beneficiario, delle intimazioni di pagamento, il finanziatore può chiedere al Gestore l'intervento della garanzia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni lavorativi, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo nel rispetto dei limiti di legge. Tale procedura non ha efficacia, e non può essere opposta dal finanziatore al beneficiario, e quindi anche al Fondo, qualora il beneficiario abbia fatto richiesta di una sospensione delle rate del finanziamento. Il mancato rispetto da parte del finanziatore del termine dei 90 giorni lavorativi di cui la precedente periodo è causa di decadenza della garanzia.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia in caso di inadempimento da parte del beneficiario, da inviare al Gestore, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) una dichiarazione del finanziatore da inviare al Gestore che attesti:

1. l'avvenuta erogazione del finanziamento al beneficiario;

2. la data di erogazione del finanziamento a favore del beneficiario;

3. il totale, diviso tra sorta capitale e sorta interessi di quanto già corrisposto dal beneficiario al finanziatore a valere sul finanziamento;

4. l'insolvenza del beneficiario accertata con le modalità di cui al comma 3;

5. l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 3;

b) copia del contratto del finanziamento;

c) copia del piano di ammortamento consegnato al beneficiario con le relative scadenze, ripartito per sorta capitale ed interessi;

d) copia della documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti presentati per aver ottenuto il finanziamento;

e) copia di un documento di identità del beneficiario.

5. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo determinato ai sensi dell'art. 4, comma 2.

6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si sospende fino alla data di ricezione della documentazione mancante o dei documenti integrativi richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo il beneficiario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo al finanziatore, il finanziatore provvede a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'art. 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.

Art. 7.

Surrogazione legale

1. A seguito del pagamento il Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e provvede tramite il Gestore al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale in vigore, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Tali somme verranno versate al Fondo.

2. Nel caso in cui il finanziatore, a qualunque titolo, recuperi in tutto o in parte anche la quota di credito garantita dal Fondo, è tenuto al rimborso al Fondo medesimo delle relative risorse.

Art. 8.

Modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo di garanzia

1. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Il Dipartimento può incrementare la dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, nei limiti in cui lo consenta il decreto annuale di riparto del Fondo per le Politiche giovanili, emanato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 9.

Divieto di cartolarizzazione

1. I finanziamenti garantiti dal Fondo non possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a 7 della legge n. 130/1999.

Art. 10.

Abrogazione

1. Il presente decreto abroga il precedente decreto interministeriale adottato il 6 dicembre 2007, recante i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del «Fondo per il credito ai giovani», e di conseguenza, a decorrere dalla data della sua emanazione, cessa l'efficacia di ogni atto, protocollo, convenzione ed accordo comunque denominato, stipulato con soggetti pubblici e privati, allo stesso conseguenti o comunque connessi.

Art. 11.

Disposizione transitoria

1. Vengono comunque fatte salve le garanzie già ammesse, entro la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, in relazione ai rapporti di credito attivati e da attivarsi in virtù del decreto abrogato ai sensi dell'art. 10. I connessi oneri, fino all'estinzione dei crediti erogati, sono regolati dal disciplinare di cui all'art. 1, comma 5, e, nelle more della sua emanazione, dalla Convenzione attualmente intercorrente tra il Dipartimento ed il Gestore.

Il presente decreto sarà trasmesso ai preposti organi di controllo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2010

Il Ministro della gioventù
MELONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 230

11A01092

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Velbe»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 3 dell'11 gennaio 2011

Medicinale: VELBE.

Titolare AIC: Crinos S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6, 20136 - MILANO (codice fiscale 03481280968).

Variazione AIC:

B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi

B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova

B.II.b.1.a Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito Sito di imballaggio secondario

B.II.b.1.f Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controll

B.II.b.2.a Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito Sostituzione o aggiunta di un sito in cui vengono effettuati il controllo dei lotti/le prove

B.II.b.3 Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito : altra variazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa alle seguenti modifiche richieste:

Aggiunta del sito produttivo THYMOORGAN PHARMAZIE GMBH (produzione, confezionamento primario, secondario e controllo dei lotti)

Modifica della dimensione del lotto (aggiunta della dimensione 37 Kg per il nuovo sito)

Modifica processo produzione (filtrazione ridondante attraverso due filtri sterili)

Aggiunta specifiche e relativi metodi al rilascio e al termine del periodo di validità (Particelle sub-visibili. Particelle ≥10 micron: ≤ 6000/flaconcino e Particelle ≥25 micron: ≤ 600/flaconcino).

Aggiunta specifiche e relativi metodi al rilascio e al termine del periodo di validità (Endotossine batteriche ≤ 10 EU/mg)

Aggiunta specifiche e relativi metodi al rilascio e al termine del periodo di validità (Impurezze individuali ≤ 2 % e somma delle impurezze totali ≤ 5 %.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 020430029 - «10 mg polvere liofilizzata sterile per uso endovenoso» 1 flacone.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00913

Rettifica relativa all'estratto del provvedimento V&A.PC/22 del 6 dicembre 2010, concernente la variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Triptalidon».

Nel comunicato concernente: «Estratto di Provvedimento V&A. PC/R/22 del 6 dicembre 2010, e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2011

ove si legge:

Titolare: HEXAL S.p.a.,

leggasi:

Titolare: Novartis Consumer Health S.pa.

11A00914

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vaxigrip».

Estratto determinazione V&A.PC/II/475 del 12 luglio 2010

Specialità Medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD S.N.C.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0121/001/II/049.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo fornitore della materia prima di origine animale «Fertilized Specified Pathogens free (SPF) eggs», impiegata nel processo di produzione dei bulk monovalenti del vaccino; aggiunta del fornitore Lohmann Tierzucht GmbH, Am Seedeich 9-11, 27427 Cuxhaven-Germany (quale fornitore alternativo a quelli attualmente autorizzati con Germania e Spagna come paesi di origine) e aggiunta di un nuovo paese di origine (Ungheria) impiegato per la produzione delle «Fertilized Specified Pathogens free (SPF) eggs» fornite dalla ditta Charles River attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00915

Rettifica relativa all'estratto di determinazione AIP/UPC n. 149 del 15 ottobre 2008 riguardante l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Imodium».

Nell'estratto di determinazione AIP/UPC n. 149 del 15 ottobre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 276 del 25 novembre 2008 recante l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «IMODIUM» 2 mg gélule dalla Francia, alla pagina 23 ove è scritto: «Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato. Una capsula rigida verde-grigia è costituita da: eritrosina (E127), indigotina (E132), ossido di ferro (E172), titanio biossido, gelatina.», leggasi: «Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato. Una capsula rigida verde-grigia è costituita da: eritrosina (E127), Bleu patent V, ossido di ferro (E172), titanio biossido, gelatina.».

11A01120

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione delle Confraternite Monte dei Morti e S. Maria delle Grazie in Aquara; SS. Rosario, in Morigerati; SS. Annunziata, in Castelluccio Cosentino di Sicignano degli Alburni; SS. Corpo di Cristo, in Sicignano degli Alburni.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 6 dicembre 2010, vengono estinte le seguenti Confraternite:

1) Confraternita Monte dei Morti e S. Maria delle Grazie con sede in Aquara (Salerno);

2) Confraternita del SS. Rosario, con sede in Morigerati (Salerno);

3) Confraternita SS. Annunziata, con sede in Castelluccio Cosentino di Sicignano degli Alburni (Salerno);

4) Confraternita del SS. Corpo di Cristo, con sede in Sicignano degli Alburni (Salerno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A00909

Soppressione delle Confraternite SS. Filippo e Giacomo e Immacolata ai Marini; Spirito Santo e Pietrasanta al Corso di Cava; SS. Maria Vittoria e S. Bernardino; S. Giovanni Battista, tutte in Cava de' Tirreni.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 6 dicembre 2010, vengono estinte le seguenti Confraternite:

1) Confraternita SS. Filippo e Giacomo e Immacolata ai Marini, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno);

2) Confraternita Spirito Santo e Pietrasanta al Corso di Cava, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno);

3) Confraternita SS. Maria Vittoria e S. Bernardino, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno), loc. Pregiato;

4) Confraternita S. Giovanni Battista, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A00910

Estinzione delle Confraternite SS. Sacramento, in Cotignola; dell'Immacolata Concezione, in Cotignola; dell'Immacolata Concezione, in Brisighella; SS. Sacramento, in Brisighella; SS. Rosario, in Brisighella; Beata Vergine dei sette Dolori, in Bagnacavallo.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 6 dicembre 2010, vengono estinte le seguenti Confraternite:

1) Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Cotignola (Ravenna);

2) Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Cotignola (Ravenna);

3) Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Brisighella (Ravenna);

4) Confraternita del SS.Sacramento, con sede in Brisighella (Ravenna);

5) Confraternita del SS. Rosario, con sede in Brisighella (Ravenna);

6) Confraternita della Beata Vergine dei sette Dolori, con sede in Bagnacavallo (Ravenna).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio delle Confraternite estinte è devoluto agli enti indicati nei relativi provvedimenti canonici.

11A00911

Soppressione della Fabbriceria detta «Opera delle Chiese Monumentali e Cattedrale», in Arezzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2011, viene soppressa la Fabbriceria detta «Opera delle Chiese Monumentali e Cattedrale», con sede in Arezzo.

11A00912

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8043-XV.J(5588) del 7.01.2011 i manufatti esplosivi denominati:ALBANESE ERCOLINO 100 (massa attiva g 935,70)ALBANESE ERCOLINO 200 (massa attiva g 1865,70)ALBANESE STAR NIGHT 49 (massa attiva g 423,50)ALBANESE STAR NIGHT 100 (massa attiva g 856,70)ALBANESE PIN UP NEW 100 (massa attiva g 423,50)ALBANESE PIN UP NEW 200 (massa attiva g 856,70)ALBANESE BIG QUEEN 49 (massa attiva g 403,00)ALBANESE BIG QUEEN 100 (massa attiva g 810,70)ALBANESE BED DOG 49 (massa attiva g 389,20)ALBANESE BED DOG 100 (massa attiva g 786,70)sono riconosciuti, su istanza del Sig. Albanese Massimo, rappresentante della ditta Pirotecnica Albanese S.r.l. e titolare di fabbrica di fuochi artificiali sita in località Buon Riparo – Vallo della Lucania (SA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.23373-XV.J(5479) del 7.01.2011 i manufatti esplosivi denominati:"LIGHT POT V" (massa attiva g 1,04)"407 PA" (massa attiva g 17,00)sono riconosciuti, su istanza del il Sig. PARENTE Davide, titolare in nome e per conto della Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C. di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dalTesto Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.23958-XV.J(4560) del 7.01.2011 i manufatti esplosivi denominati:"TONANTE VAINI cal.75" (massa attiva g 178,00)"BOMBA CILINDRICA VAINI cal.75" (massa attiva g 314,00)"BOMBA VANI STUTATA cal.100" (massa attiva g 660,00)"BOMBA VANI A8 cal.125" (massa attiva g 803,00)"BOMBA VANI STUTATA cal.125" (massa attiva g 1470,00)"SFERA VANI cal.200" (massa attiva g 2413,00)"STUTATA SFERICA VANI cal.200" (massa attiva g 1802,00)sono riconosciuti, su istanza del Sig. VANI Ernesto, in qualità di amministratore unico della Società "VANI FIREWORKS S.r.l.", con sede legale in via Luigi De Crecchio n. 20, Lanciano (CH) e fabbrica di fuochi artificiali sita in Frisia (CH) – Loc. Recastro -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che

dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21813-XV.J(5401) del 7.01.2011 il manufatto esplosivo denominato:"CARICA FUMOGENA M79" è riconosciuto, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex arti. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della SIMMEL DIFESA S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.Tale prodotto è destinato ad esclusivo impiego militare.Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7152-XV.J(5275) del 7.01.2011 i manufatti esplosivi denominati:BS-100ZP0209 – TORTA 100 LANCI (massa attiva g 2764)BS-120ZP0209 – TORTA 120 LANCI (massa attiva g 2234)JW52ZP0209 – TORTA 25 LANCI (massa attiva g 582,5)JW57ZP0209 – TORTA 35 LANCI (massa attiva g 597,25)JW66ZP0209 – TORTA 19 LANCI (massa attiva g 484)JW67ZP0209 – TORTA 19 LANCI (massa attiva g 429)JW76ZP0209 – TORTA 36 LANCI (massa attiva g 496)JW92ZP0209 – TORTA 19 LANCI (massa attiva g 429)JW404ZP0209 – TORTA 100 LANCI (massa attiva g 2014)JW416ZP0209 – TORTA 100 LANCI (massa attiva g 1256)JW504-WZP0209 – TORTA 36 LANCI (massa attiva g 1631)JW603-SZP0209 – TORTA 30 LANCI (massa attiva g 340)JW1001ZP0209 – TORTA 13 LANCI (massa attiva g 347)JW1002ZP0209 – TORTA 65 LANCI (massa attiva g 1702)JW1010ZP0209 – TORTA 233 LANCI (massa attiva g 4215)JW1011ZP0209 – TORTA 13 LANCI (massa attiva g 1163)JW2306ZP0209 – TORTA 600 LANCI (massa attiva g 2206)JW2428ZP0209 – TORTA 130 LANCI (massa attiva g 2873)JW3502-WZP0209 – TORTA 48 LANCI (massa attiva g 876)JW4001ZP0209 – TORTA 49 LANCI (massa attiva g 1237)JW4011ZP0209 – TORTA 150 LANCI (massa attiva g 3764)sono riconosciuti, su istanza Sapienza Melisa, titolare di licenza di minuta vendita con esercizio sito in Belpasso (CT), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza"Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21895-XV.J(5188) del 15.12.2010 i manufatti esplosivi denominati:

335 PIROTECNICA TEANESE ARIANNA (D.F.:335 PIROTECNICA TEANESE ARIANNA) (massa attiva g 188,00)

357 PIROTECNICA TEANESE 36 FIORI (D.F.:357 PIROTECNICA TEANESE 36 FIORI) (massa attiva g 190,00)

323 PIROTECNICA TEANESE LASER (D.F.:323 PIROTECNICA TEANESE LASER) (massa attiva g 190,00)

350 PIROTECNICA TEANESE GIOCHI NEL CIELO 36 (D.F.:350

PIROTECNICA TEANESE GIOCHI NEL CIELO 36) (massa attiva g 190,00)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, – titolare di deposito esplosivi di IV e V categoria in Teano (CE) – loc. Crocelle, fraz. Pugliano -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

11A00975

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società «Valdostana Servizi società cooperativa», in Pont Saint Martin

Con deliberazione n. 3545, in data 17 dicembre 2010, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, della società «Valdostana Servizi società cooperativa», con sede legale in Point Saint Martin, via Chanoux n. 28, costituita in data 24 luglio 2006, partita iva e codice fiscale 01097740078.

11A00917

Scioglimento della società «Ga.Ce Consulting società cooperativa», in Donnas

Con deliberazione n. 3545, in data 17 dicembre 2010, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità, della società «GA.CE Consulting società cooperativa», con sede legale in Donnas, via Pricipe Tommaso n. 74, costituita in data 6 febbraio 2007, partita iva e codice fiscale 01103900070 ed ha nominato il dott. Massimo Terranova di Charvensod in qualità di commissario liquidatore.

11A00918

Scioglimento della società «L'Isola dei Sapori società cooperativa», in Pont Saint Martin

Con deliberazione n. 3545, in data 17 dicembre 2010, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, della società «L'Isola dei Sapori società cooperativa», con sede legale in Pont Saint Martin, via Nazionale per Donnas n. 13, costituita in data 7 marzo 2005, partita IVA e codice fiscale 01077130076.

11A00919

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 25 novembre 2010 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: «Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'articolo 22-*bis* del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Deliberazione n. 607/10/CONS).». (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 1 del 3 gennaio 2011).

In calce alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nel sopra indicato supplemento ordinario, a pag. 44, dopo le firme, deve intendersi inserito il seguente ALLEGATO A:

<< ALLEGATO A alla delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre2010

REGOLAMENTO IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 22-BIS DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

CAPO I

AUTORIZZAZIONE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) "Testo unico": il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

c) "servizio di media audiovisivo":

1. un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell'articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il *live streaming*, la trasmissione televisiva su internet quale il *web casting* e il video quasi su domanda quale il *near video on demand*, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell'articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di "servizio di media audiovisivo":

- i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:
    - a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;
    - b) i giochi in linea;
    - c) i motori di ricerca;
    - d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;

e) i servizi testuali autonomi;

f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero

2. una comunicazione commerciale audiovisiva;

d) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

e) "servizio di media audiovisivo a richiesta", ovvero "servizio di media audiovisivo non lineare", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

f) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

g) "catalogo", l'insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall'utente;

h) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

i) "responsabilità editoriale", l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;

l) "accesso condizionato": ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

m) "richiedente": il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione di cui al presente provvedimento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo unico.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. L'attività di comunicazione e di messa a disposizione di contenuti audiovisivi attraverso internet è libera e, in particolare, sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non siano in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, intendendosi a tal fine esclusi i servizi i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, non superino centomila euro;

- i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati che provvedono alla selezione e alla organizzazione dei contenuti medesimi a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse tranne nel caso in cui sussistano, in capo ai soggetti che provvedono all'aggregazione dei contenuti medesimi, sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico;

- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;

- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;

- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;

b) i giochi in linea;

c) i motori di ricerca;

d) i quotidiani e periodici online e le edizioni elettroniche di quotidiani e periodici;

e) i servizi testuali autonomi;

f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna.

2. Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi non lineari, anche a pagamento, di cui all'articolo 22-bis del Testo unico, svolta sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di un catalogo di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, e i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, sono superiori a centomila euro, fatte salve le esenzioni di cui al comma 3.

3. Non sono soggetti ad autonoma autorizzazione generale:

a) la fornitura di cataloghi composti esclusivamente di programmi già trasmessi in modalità lineare nell'ambito di un servizio altrimenti autorizzato;

b) l'offerta di contenuti la quale, pur identificata da uno specifico marchio, non si configura come un catalogo autonomamente accessibile al pubblico.

Articolo 3

Autorizzazione generale

1. La fornitura di servizi audiovisivi a richiesta, che rientra nel campo di applicazione come delimitato all'articolo 2, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata, è assoggettata ad una autorizzazione generale conseguente alla presentazione all'Autorità di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. La segnalazione certificata conforme al modello di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento è resa dalla persona fisica esercente l'attività ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, e contiene la descrizione del servizio di media audiovisivo fornito a richiesta, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire all'Autorità di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta da pubblicare sul proprio sito web. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della medesima. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, l'Autorità, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro sessanta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'Autorità di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. La segnalazione certificata di cui al comma 1 può essere presentata da società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute e da persone fisiche che abbiano la propria sede legale o residenza in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, ovvero al di fuori dello Spazio economico europeo a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale o residenza pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
4. L'autorizzazione generale di cui al presente articolo non può essere conseguite da società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica, e le aziende e gli istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta.
5. L'autorizzazione generale di cui al presente articolo non può essere conseguita dai soggetti di cui al comma 3 nel caso che gli amministratori o legali rappresentanti delle persone giuridiche interessate o il richiedente stesso, nel caso di persona fisica, abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
6. La segnalazione certificata deve essere corredata dalla seguente documentazione:

   a) per le società, codice fiscale e/o partita IVA e certificato di iscrizione al registro delle imprese relativo al soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; per le persone fisiche, codice fiscale e certificato di iscrizione alla Camera di commercio ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; per i rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni riconosciute o non e non riconosciute, codice fiscale e indicazione del numero di partita IVA;

   b) dichiarazione di aver percepito ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, superiori a centomila euro;

c) attestazione in originale o in fotocopia autenticata nelle forme di legge, del versamento del contributo di cui all'art. 6 del presente regolamento, ovvero mediante l'esibizione del C.R.O. (codice riferimento operazione) nel caso di pagamenti effettuati per via telematica;

d) la scheda di cui all'allegato 2, relativa al sistema trasmissivo impiegato firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

7. I soggetti di nuova costituzione che rientrano nel campo di applicazione come delineato all'articolo 2 sono tenuti a presentare la segnalazione di cui al comma 1 decorso un anno dalla data di avvio del servizio.
8. E' fatto obbligo di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella segnalazione certificata di inizio attività, nonché nei documenti di cui al comma 6. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.
9. I soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, non ancora iscritti al Registro degli operatori di comunicazione, sono tenuti ad effettuare la relativa iscrizione e a provvedere alle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 4

Fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta autorizzati all'estero

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, legittimamente stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera e in questo legittimamente esercenti, non sono tenuti a presentare una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del presente regolamento.

Articolo 5

***Validità, rinnovo* e cessione**

1. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 3 hanno una durata di dodici anni dalla data di presentazione della segnalazione certificata e possono essere rinnovate per periodi successivi di uguale durata.

2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione generale deve essere presentata entro la data di scadenza della autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dall'articolo 3.

3. L'autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione all'Autorità che, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 3, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro sessanta giorni. Il termine è interrotto per una sola volta se l'Autorità richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono alla stessa i richiesti chiarimenti o documenti.

Articolo 6

Contributi

1. Il soggetto richiedente il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 5, è tenuto ad effettuare un versamento a favore dell'Autorità a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla segnalazione certificata di inizio attività.

2. L'importo del contributo dovuto ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, è pari a euro 500,00. L'Autorità si riserva di rivedere tale importo alla luce dello sviluppo del mercato.

3. Le modalità di versamento dei contributi di cui al presente articolo sono indicate nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.

CAPO II

NORME APPLICABILI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA

Articolo 7

Registro dei programmi contenuti nel catalogo e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 compilano mensilmente il registro dei programmi contenuti nel catalogo secondo il modello semplificato approvato dall'Autorità con distinta delibera.
2. I soggetti di cui al comma 1 forniscono all'Autorità, su sua richiesta, la registrazione integrale dei programmi, distribuiti all'utente, per i tre mesi successivi all'ultimo giorno di disponibilità opere degli stessi per la fruizione da parte degli utenti.

Articolo 8

Garanzie per gli utenti e per i diritti d'autore

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di garanzie degli utenti e dei diritti d'autore di cui agli articoli 32 e 32-bis del Testo unico e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Articolo 9

Comunicazioni commerciali audiovisive

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive del Testo unico, in quanto applicabili, e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Articolo 10

Promozione delle opere europee

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 promuovono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 7, del Testo unico.

Articolo 11

Tutela dei minori

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle norme di cui all'articolo 34 del Testo unico, in quanto applicabili , e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Articolo 12

Sanzioni

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 51 del Testo unico per le violazioni delle norme richiamate nel presente Capo, all'inosservanza delle disposizioni previste dal Capo I del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1. I soggetti esercenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 2, possono proseguire l'attività a condizione di presentare all'Autorità la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 3 entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine i ricavi di cui all'articolo 2 sono quelli indicati nel primo rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II fino alla presentazione della segnalazione certificata di cui all'articolo 3.

ALLEGATO 1

al Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta adottato con delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010

MODELLO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 BIS, DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

ALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali
VIA ISONZO 21/b
00198 – ROMA
agcom@cert.agcom.it

(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e del d.P.R. n. 252/98 allegare fotocopia del documento d'identità del dichiarante)

Il/la sottoscritto/a in qualità di

[] Persona fisica titolare dell'autorizzazione

[] Legale rappresentante

PARTE DA COMPILARE IN CASO DI PERSONE FISICHE

Nome e cognome		
Nato a	Prov.	il
Con sede in	Via	Cap
Tel.	Fax	Posta elettronica
Codice fiscale		
Partita IVA		
Numero R.E.A.	Rilasciato da	Il
Ricavi annui (anno di esercizio____) derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento: _______________ euro		

PARTE DA COMPILARE IN CASO DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE

Denominazione		
Codice fiscale dell'Associazione		
Partita IVA:		
Con sede in	Via	Cap
Tel.	Fax	Posta elettronica
Nome e cognome del legale rappresentante		
Nato a	Prov.	il

Residente in	Via	Cap
Tel.	Fax	Posta elettronica
Codice fiscale del legale rappresentante		
Domicilio eletto ai fini del procedimento presso cui inviare tutte le comunicazioni:		
Ricavi annui (anno di esercizio____) derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento: ______________ euro		

PARTE DA COMPILARE IN CASO DI SOCIETA'

Denominazione e ragione sociale della società richiedente		
Con sede in	Prov.	CAP
Via	n.	
Codice fiscale		
Partita IVA		
Numero R.E.A.	Rilasciato da	Il
Tel.	Fax	Posta elettronica
Legale rappresentante della società		
Codice fiscale del legale rappresentante della società		
Domicilio eletto ai fini del procedimento presso cui inviare tutte le comunicazioni :		
Ricavi annui (anno di esercizio____) derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento: ______________ euro		

SEGNALA AI SENSI DELL'ART 3, COMMA 2:

☐ che dalla data di presentazione della presente segnalazione avvierà l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta;

☐ che dalla data di presentazione della presente segnalazione intende proseguire l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta.

RICHIEDE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2:

☐ il rinnovo dell'autorizzazione generale del ________ (*indicare data di presentazione della segnalazione certificata originaria).*

Il sottoscritto ai fini della presente segnalazione certificata, consapevole delle conseguenze amministrative e

penali previste dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R.n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni dichiara inoltre:

- che, relativamente alla sede legale o alla residenza, la segnalazione certificata è fatta in ossequio all'art. 3, comma 3, del Regolamento adottato con delibera n. 607/10/CONS;

- di non aver riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e che non è sottoposto alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale;

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- che l'attività oggetto della presente istanza viene esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia;

- che l'impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- di accettare le condizioni previste dal Regolamento concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 607/10/CONS e le condizioni vigenti in materia di standard radiotelevisivi e di accesso condizionato;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data	Firma del richiedente o del legale rappresentante (leggibile)

Si allega alla presente:

- scheda, di cui all'Allegato 2, relativa al mezzo trasmissivo utilizzato per la fornitura del servizio;
- fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente o del legale rappresentante;
- attestazione di versamento del contributo di cui all'art. 6 del Regolamento.

ALLEGATO 2

al Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta adottato con delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010

SCHEDA RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO FORNITO A RICHIESTA DEGLI UTENTI

La denominazione del servizio è:_________________________________

La rete di comunicazione elettronica di diffusione del servizio è:_______________

L'operatore di rete, ove noto al momento della presentazione della segnalazione, è:__________________

La linea editoriale è: (*descrivere in modo sintetico ma esaustivo la tipologia della programmazione*) _________________________________

Il catalogo è:

[] Liberamente accessibile

[] Ad accesso condizionato

Il sistema di accesso condizionato è:____________________

Luogo e data	Firma del richiedente o del legale rappresentante (leggibile)

>>.

11A01189

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-025) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
*(di cui spese di spedizione € 257,04)** - annuale € **438,00**
*(di cui spese di spedizione € 128,52)** - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
*(di cui spese di spedizione € 132,57)** - annuale € **309,00**
*(di cui spese di spedizione € 66,28)** - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
*(di cui spese di spedizione € 19,29)** - annuale € **68,00**
*(di cui spese di spedizione € 9,64)** - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
*(di cui spese di spedizione € 41,27)** - annuale € **168,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,63)** - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
*(di cui spese di spedizione € 15,31)** - annuale € **65,00**
*(di cui spese di spedizione € 7,65)** - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
*(di cui spese di spedizione € 50,02)** - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)* - annuale € **819,00**
*(di cui spese di spedizione € 191,46)** - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
*(di cui spese di spedizione € 264,45)** - annuale € **682,00**
*(di cui spese di spedizione € 132,22)** - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**
- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**
- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00